



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E DELLE SOCIETA' DI PERSONE RISPETTIVAMENTE PER IRREPERIBILITA' DELL'IMPRENDITORE E PER IRREPERIBILITA' PRESSO LA SEDE LEGALE.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- Preso atto che con il D.P.R. n. 247/2004 è stato approvato il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 247/2004 che stabilisce per le imprese individuali che "...si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del Registro delle Imprese accerta la seguente circostanza: b) irreperibilità dell'imprenditore";
- Visto l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 247/2004 che stabilisce per le società di persone che "...il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del Registro delle Imprese rileva la seguente circostanza: a) irreperibilità presso la sede legale";
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dal D.P.R. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Considerato che il suddetto art. 40 prevede che il Conservatore proceda alla cancellazione di società di persone previa verifica che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di soggetti non più operativi;
- Considerata la determinazione del Conservatore n. 296 del 28/07/2022 con la quale, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative suddette;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione, vanno messi a conoscenza i soggetti interessati e che il canale tradizionale della raccomandata A/R sarebbe inutile visto il caso di irreperibilità accertata e tutte le raccomandate non andrebbero a buon fine;
- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico Registro delle imprese interessate, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Considerato, peraltro, che la maggior parte dei soggetti interessati non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;



- Vista la previsione del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in base alla quale *“entro il primo ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento”*, previsione ancora largamente disattesa;
- Premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere;
- Rilevato, altresì che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità dei destinatari presso la sede legale e/o presso la residenza di amministratori, liquidatori o titolari di imprese individuali risultante agli atti del Registro Imprese;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Ritenuto peraltro opportuno procedere per i soggetti interessati provvisti di pec attiva, all'invio delle comunicazioni inerenti il procedimento con messaggio di posta elettronica certificata, in aggiunta alla pubblicazione all'Albo on-line;
- Valutata, inoltre, opportuna una misura aggiuntiva finalizzata a dare la massima pubblicità all'avvio e allo svolgimento del procedimento e consistente nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della procedura di cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., consentendo anche la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo” destinato ai soggetti indicati negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità previste dall'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, dalla già citata direttiva del Giudice del Registro competente e dal provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022;
- Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004. si configura come atto dovuto;
- Viste le posizioni in allegato alla presente (elenchi estratti tramite Infocamere) per le quali si è verificata la condizione suddetta (irreperibilità dell'imprenditore e irreperibilità presso la sede legale) e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini;
- Considerato che ai soggetti presenti negli elenchi allegati è stato notificato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004, seguendo le modalità suddette;
- Tenuto conto che i soggetti indicati negli elenchi allegati sono stati invitati ad aggiornare la posizione anagrafica nel Registro Imprese, provvedendo a richiedere la cancellazione dell'impresa o a dimostrare l'eventuale reperibilità presso la sede, fornendo elementi idonei a documentare tale reperibilità entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio;



- Visto il decorso di 30 giorni dall'avvio della procedura e ultimato il periodo di affissione della notizia all'albo camerale senza che i soggetti presenti negli elenchi allegati abbiano fornito alcun riscontro;
- Verificato, per le imprese in elenco, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, l'assenza di beni immobili nel patrimonio delle imprese stesse, nonché spesso la mancanza o l'invalidità dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- Preso atto che il numero di soggetti da cancellare per le quali è stata verificata l'irreperibilità dell'imprenditore o presso la sede è pari a n. 10;
- Considerato anche che, in seguito alle disposizioni normative nazionali adottate a causa dell'alluvione del mese di maggio 2023, la Camera di commercio della Romagna aveva sospeso temporaneamente i procedimenti di cancellazione massiva e pertanto anche la procedura di cancellazione dei soggetti suddetti, procedura che ad oggi è stata ripresa per essere portata a termine;
- Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004, dei soggetti per i quali è stata verificata l'irreperibilità dell'imprenditore o l'irreperibilità presso la sede legale, di cui agli elenchi allegati;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento o a dimostrare la reperibilità dell'imprenditore o la reperibilità presso la sede;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento ai soggetti indicati negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022 - mediante pec laddove presente e pubblicazione nell'Albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione – Ufficio Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Forlì.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/MM

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente